

ALLEGATO alla deliberazione della Giunta regionale n. 1231 in data 16/09/2016



## **Assessorato agricoltura e risorse naturali**

### **Legge Regionale 3 agosto 2016, n. 17**

*Art. 5 -Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria*

*Art. 6 -Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli*

### **Mutui integrativi agli aiuti a fondo perduto previsti dalla sottomisura 4.1.1 del P.S.R. 2014/20 - Bando luglio/settembre 2016**

#### **CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

## **1. Ambito di applicazione generale**

- 1.1 Le presenti disposizioni costituiscono i criteri applicativi per la concessione dei mutui previsti dagli articoli 5 e 6 dalla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), di seguito denominata l.r. di riferimento, a valere sul fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 24 della medesima e per il finanziamento delle seguenti tipologie d'investimento:
- investimenti nel settore della produzione agricola primaria;
  - investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
- 1.2 Gli aiuti sotto forma di mutuo a tasso agevolato sono concessi ai sensi e nei limiti:
- del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
  - della l.r. di riferimento;
  - della deliberazione della Giunta regionale 26 agosto 2016, n. 1137 recante: "Approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.), esentati dalla procedura di notifica ai sensi degli articoli 3, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26, 27 e 28 del regolamento (ue) n. 702/2014 della commissione, del 25 giugno 2014;
  - dei presenti criteri applicativi.
- 1.3 I regimi di aiuto sono stati registrati presso la Commissione Europea con i seguenti numeri:
- n. SA.46329(2016/XA) per gli aiuti di cui all'art. 5;
  - n. SA.46330(2016/XA) per gli aiuti di cui all'art. 6.

## **2. Tipologia di intervento**

- 2.1 I mutui di cui ai presenti criteri sono erogati a integrazione dell'aiuto a fondo perduto co-finanziato nell'ambito del P.S.R. 14-20, oggetto delle domande collocate nella graduatoria della sottomisura 4.1.1, bando luglio/settembre 2016, approvato con provvedimento dirigenziale n. 2897 del 01/07/2016 (di seguito sottomisura 4.1.1), secondo le modalità di seguito specificate.
- 2.2 I mutui saranno assegnati sulla base della disponibilità massima di euro 3.500.000 a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 24 della l.r. di riferimento, fermo restando la possibilità di incrementare tale dotazione compatibilmente alle disponibilità finanziarie e alle richieste di finanziamento pervenute.

### **3. Beneficiari ed intensità aiuto**

- 3.1 Possono beneficiare degli aiuti le microimprese, le piccole e le medie imprese (PMI) collocate nella graduatoria della sottomisura 4.1.1.
- 3.2 L'importo del mutuo potrà coprire fino al 90% della spesa ammessa ritenuta ragionevole, al netto dell'aiuto a fondo perduto concesso e nei limiti minimi e massimi d'importo stabiliti.

### **4. Tasso d'aiuto**

- 4.1 Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo ed è pari all'1 per cento.
- 4.2 La struttura competente verifica che l'aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato, concesso ai sensi dei presenti criteri, possieda un'equivalente sovvenzione lorda non superiore ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile e che il beneficio complessivo non sia superiore alle intensità massime d'aiuto previste dall'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

### **5. Costi ammissibili**

- 5.1 Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto le seguenti voci di spesa rientranti nella domanda di aiuto del bando 4.1.1:
  - a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche;
  - b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici;
  - c) acquisto di macchine e attrezzi agricoli;
  - d) realizzazione e miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica (eolico, fotovoltaico e idroelettrico) o termica (solare);
  - e) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
  - f) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volti ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
  - g) impianti di colture poliennali (vite e fruttiferi);
  - h) spese per acquisto terreni nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato;
  - i) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;

- j) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame;
- k) spese generali collegate ai costi di cui sopra, comprese le spese notarili di stipulazione dei mutui.

5.2 Gli oneri derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono considerati ammissibili ad aiuto nel caso costituiscano un costo definitivo non recuperabile.

5.3 Ogni domanda d'aiuto può contenere una o più voci di spesa.

## **6. Requisiti generali di ammissibilità**

6.1 L'impresa richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi riguardanti l'azienda e oggettivi concernenti l'intervento proposto a finanziamento, stabiliti dal punto 7 del bando della sottomisura 4.1.1.

6.2 La domanda deve essere collocata nella graduatoria della sottomisura 4.1.1.

6.3 L'impresa richiedente deve ottenere da parte di FINAOSTA S.p.A una valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio e l'adeguatezza delle garanzie offerte.

6.4 Presentazione, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio competente, della documentazione integrativa di perfezionamento, laddove previsto.

6.5 Rispetto delle ulteriori condizioni pertinenti con riferimento agli articoli 5 e 6 della l.r. di riferimento, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1137/2016.

6.6 L'impresa beneficiaria non deve essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

6.7 L'impresa beneficiaria non deve essere un'impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014, fatte salve le pertinenti eccezioni previste dall'articolo 1, paragrafo 6 del medesimo regolamento.

## **7. Determinazione della spesa ammessa**

7.1 La spesa ammissibile ad aiuto viene determinata dalla struttura competente sulla base delle verifiche tecnico-economiche effettuate ai sensi dei seguenti allegati al bando della sottomisura 4.1.1:

- Allegato IV - parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture;
- Allegato V - Ragionevolezza dei costi;
- Allegato VI - Costi unitari massimi e listini prezzi di riferimento;

- Allegato VII - Tabella di congruità delle macchine agricole.
- 7.2 La determinazione della spesa ammissibile è effettuata senza l'applicazione dei tetti di spesa massimi determinati dalla Produzione Standard, previsti dalla sottomisura 4.1.1, e con l'aggiunta:
- dei costi inerenti alle spese notarili di stipulazione dei mutui;
  - dell'I.V.A, laddove costituisce costo non recuperabile.
- 7.3 L'importo del mutuo è determinato detraendo l'aiuto in conto capitale ammesso ai sensi del bando della sottomisura 4.1.1, dalla spesa ammessa determinata ai sensi del punto precedente ridotta del 10%. E' data facoltà ai beneficiari di optare per una somma mutuata inferiore a quella ammissibile.
- 7.4 In fase di esecuzione delle opere la spesa mutuata ammessa non può essere oggetto di rideterminazioni comportanti maggiore aiuto. Eventuali maggiori costi, accertati in fase d'esecuzione, pertinenti con l'investimento incentivato, potranno essere ammessi nel limite dei rispettivi massimali, operando economie su altre lavorazioni non pregiudicanti la razionalità e gli obiettivi perseguiti dall'intervento. Il beneficiario dovrà presentare specifica richiesta in fase di realizzazione.

## **8. Presentazione della domanda di aiuto**

- 8.1 I soggetti interessati possono presentare la domanda di mutuo a partire dal giorno successivo all'approvazione dei presenti criteri fino alle ore 14,00 di venerdì 28 ottobre 2016. Le domande inoltrate oltre il termine indicato saranno escluse dall'accesso agli aiuti.
- 8.2 Le domande sono presentate telematicamente tramite PEC del beneficiario o dal tecnico delegato alla PEC istituzionale [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it), indirizzandole alla Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali presso lo sportello unico dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.  
In alternativa, la trasmissione/compilazione della domanda può essere effettuata direttamente presso lo Sportello unico.
- 8.3 La documentazione utile ai fini dell'istruttoria è acquisita d'ufficio dalla struttura competente presso gli atti già in possesso dell'amministrazione e pertanto le domande di mutuo integrativo ai sensi dei presenti criteri applicativi non devono essere corredate da alcuna documentazione cartacea. È data facoltà ai beneficiari di allegare, qualora non trasmessi in sede di domanda inoltrata per il bando della sottomisura 4.1.1., i file digitali dei seguenti documenti, ai fini della trasmissione diretta dei medesimi a Finaosta da parte della struttura competente:
- a) la stima di spesa;
  - b) gli elaborati progettuali;
  - c) il piano di miglioramento delle prestazioni e di sostenibilità dell'azienda.

- 8.4 Nel caso di investimenti collettivi la domanda deve essere presentata dal beneficiario capofila.
- 8.5 Finaosta S.p.A. potrà chiedere eventuali integrazioni documentali ritenute necessarie (dichiarazioni fiscali, bilanci, documentazione societaria, tecnica, catastale e anagrafica, ecc.).

## **9. Procedimento per la concessione degli aiuti**

- 9.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art 20 della l.r. di riferimento, si riportano di seguito le fasi procedurali successive alla presentazione della domanda di mutuo:
- a) esame dell'ammissibilità della domanda e determinazione dell'importo del mutuo;
  - b) valutazione di eventuali osservazioni e/o richieste di rimodulazioni in diminuzione della somma mutuata;
  - c) approvazione della graduatoria con deliberazione della Giunta regionale;
  - d) valutazione economico-finanziaria, da parte di Finaosta S.p.A., circa il merito creditizio e l'adeguatezza delle garanzie offerte;
  - e) eventuale perfezionamento delle domande con documentazione integrativa;
  - f) concessione del mutuo con provvedimento dirigenziale;
  - g) atto di stipula del mutuo.
- 9.2 Tenuto conto che alcune fasi procedurali sono strettamente vincolate da quanto disciplinato nel bando della sottomisura 4.1.1, si stabiliscono i seguenti termini di svolgimento del procedimento:
- a) esame dell'ammissibilità della domanda e determinazione dell'importo del mutuo entro 60 giorni dalla presentazione della medesima;
  - b) approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale entro il 31 gennaio 2017;
  - c) conclusione della valutazione economico-finanziaria da parte di Finaosta S.p.A., secondo quanto stabilito nell'apposita convenzione, entro 90 giorni dalla richiesta inviata dal responsabile del procedimento, fatta salva la sospensione disciplinata dall'art. 5, comma 3bis della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
  - d) verifiche tecnico istruttorie sulla documentazione integrativa, laddove previsto, entro 20 giorni dalla data di completamento dell'istanza con la suddetta documentazione;
  - e) concessione dell'aiuto entro 15 giorni dal ricevimento della valutazione economico-finanziaria positiva di Finaosta S.p.A. o dalla conclusione della verifica di cui alla lett. d);
  - f) stipula del mutuo da parte di Finaosta S.p.A. entro tre mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Scadenza motivatamente prorogabile dalla struttura competente, per un massimo di nove mesi, su richiesta del beneficiario.

- 9.3 Nel caso in cui la valutazione economico-finanziaria da parte di Finaosta S.p.A. sia negativa o in sede finale di richiesta di completamento della documentazione quest'ultima non venga presentata interamente, le istanze potranno essere sostituite, nel limite delle risorse disponibili, dalle domande utilmente collocate nelle successive posizioni della graduatoria, fino alla scadenza della medesima fissata al 31 dicembre 2017.
- 9.4 La conclusione con esito negativo di una delle fasi istruttorie elencate al punto 9.1 comporta la conclusione del procedimento nel rispetto di quanto stabilito nella l.r. 19/2007.

## 10. Soggetti coinvolti

10.1 Il procedimento amministrativo vede coinvolti i seguenti soggetti dell'Amministrazione regionale:

- a) **il responsabile del procedimento.** Il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007 è il dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali. Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale.
- b) **il responsabile dell'istruttoria.** La responsabilità dell'istruttoria è ripartita tra il funzionario responsabile dell'ufficio competente, che sovrintende all'attività istruttoria, e il tecnico istruttore e responsabile della singola pratica, individuato nell'ambito dell'ufficio competente.
- c) **la commissione tecnica.** Nell'ambito del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale è istituita una commissione tecnica composta da:
  - il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
  - i funzionari responsabili degli uffici competenti;
  - i tecnici istruttori delle istanze;
  - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
  - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito:

- all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti, redigendo l'elenco delle domande finanziabili;
- all'approvazione della spesa ammissibile;
- all'eventuale definizione di prescrizioni;

- alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione procede, inoltre, a fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nei presenti criteri e a esaminare le richieste di varianti, proroghe e riesami.

Le sedute della commissione sono valide se presenti almeno il presidente, il funzionario responsabile e un tecnico istruttore.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

## **11. Avvio delle iniziative**

- 11.1 Le iniziative ammesse ad agevolazione possono essere avviate solo successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

## **12. Erogazione della somma mutuata**

- 12.1 La somma mutuata viene erogata al beneficiario dalla Finaosta S.p.A. in base alla seguente casistica:

- a) anticipo di una prima quota sino ad un massimo del 50% della somma mutuata, autorizzato da Finaosta, in funzione delle garanzie creditizie fornite ed a seguito dell'avvenuto avvio dei lavori.

A seguito dell'istruttoria tecnico/contabile e verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa, la struttura competente invia specifico nulla-osta alla Finaosta S.p.A., autorizzando la liquidazione secondo le seguenti modalità:

- a) quote, con percentuale variabile, da erogarsi in funzione dell'effettivo avanzamento contabile dei lavori fino ad un massimo di quattro erogazioni, compreso l'eventuale anticipo, per una percentuale massima del 90% della somma mutuata;
- b) quota residua del 10% dell'ammontare complessivo del finanziamento da erogarsi come saldo finale;
- c) liquidazione totale o parziale della somma mutuata in sede di stipula dell'atto di mutuo, qualora venga effettuato un atto di rogito di mutuo contestualmente all'acquisto di beni immobili oggetto di agevolazione o l'investimento sia già stato completato.

- 12.2 Gli accertamenti da parte della struttura regionale competente devono effettuarsi entro 45 giorni dalla data di assunzione al protocollo della richiesta inoltrata dal beneficiario e

sulla base della documentazione tecnico contabile prevista nell'allegato III punto 2.2 del bando relativo alla sottomisura 4.1.1.

### **13. Durata del mutuo**

13.1 La durata del mutuo è ripartita in un periodo:

- a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine massimo coincidente con la scadenza nel primo semestre successivo alla data di ultimazione dei lavori, nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 29 della l.r. di riferimento;
- b) di ammortamento della durata pari a 10, 15 o 20 anni, a scelta da parte del beneficiario, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere le semestralità posticipate, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità stabilite dalla l.r. di riferimento.

13.2. Il beneficiario deve stipulare il contratto preliminare di mutuo entro tre mesi dalla data di concessione dell'aiuto. Scadenza prorogabile dalla struttura competente, previa richiesta motivata da parte del beneficiario, per un massimo di nove mesi.

### **14. Vincoli e divieti**

14.1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili per tipologia d'investimento:

- a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
- b) vincolo di avvio dell'iniziativa;
- c) vincolo d'uso;
- d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto;
- e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto.

14.2. I vincoli e i divieti di cui alle lettere a), d) ed e), per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso.

14.3. I vincoli e i divieti di cui alle lettere a), d) ed e), per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto.

- 14.4. I vincoli di cui alle lettere b) e c), comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai punti 14.2 e 14.3, l'uso cui è destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione.
- 14.5. Quanto disposto dall'art. 21, comma 5 della l.r. di riferimento potrà trovare applicazione in relazione ai mutui integrativi di cui ai presenti criteri applicativi qualora non sia in contrasto con gli impegni assunti ai sensi del bando relativo alla sottomisura 4.1.1.

## **15. Revoca**

- 15.1 Le modalità e procedure di revoca degli aiuti sono disciplinate dall'articolo 23 della l.r. di riferimento e da quanto verrà successivamente stabilito con apposita deliberazione dalla Giunta regionale.
- 15.2 Nello specifico, la revoca del mutuo è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo, qualora il beneficiario:
- a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui al punto 14.1 lettere a) e d) dei presenti criteri;
  - b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;
  - c) non ultimii gli investimenti agevolati entro 24 mesi dal provvedimento di concessione dell'aiuto in conto capitale ai sensi del bando della sottomisura 4.1.1 del PSR, fatte salve le proroghe richiedibili per un periodo massimo di 18 mesi. Per le ulteriori disposizioni trova applicazione quanto previsto ai punti 14.2 e 14.3 del suddetto bando;
  - d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;
  - e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
  - f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.
- 15.3 La revoca parziale del mutuo, fino al 10 per cento del capitale residuo è disposta qualora il beneficiario:
- a) violi i vincoli e i divieti di cui al punto 14.1, lettere a) e d) dei presenti criteri, nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili;
  - b) violi i vincoli di cui al punto 14.1, lettere b) e c) dei presenti criteri;
  - c) violi il divieto di cui al punto 14.1, lettera e) dei presenti criteri.

15.4 La restituzione può essere richiesta anche rateizzata per un periodo non superiore ai 24 mesi.

15.5 La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini stabiliti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

## **16. Estinzione anticipata e accollo del mutuo**

16.1 I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nell'apposita convenzione.

16.2. Nel caso di cessione di azienda o di alienazione dei beni oggetto di agevolazione a soggetti in possesso dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione dell'aiuto, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita FINAOSTA S.p.A..

16.3. Nel caso in cui il beneficiario, dopo la scadenza del vincolo di cui al punto 14.1, lettera a) dei presenti criteri applicativi e prima della conclusione del periodo di ammortamento, modifichi la destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 11/1998, nei limiti di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

## **17. Rinvio**

17.1 In quanto compatibili con la l.r. di riferimento, si demanda ai capitoli specifici del bando della sottomisura 4.1.1 la disciplina dei seguenti aspetti:

- a) Criteri di selezione: allegato I;
- b) Costi non ammissibili: punto 6.2;
- c) Inizio ed ultimazione dei lavori: punti 14.1, 14.2 e 14.3;
- d) Avvio dell'investimento: punto 22.2 lettera c);
- e) Modalità di pagamento dei giustificativi di spesa: punto 17.2;
- f) Varianti: punto 15.

## **18. Disposizioni finali**

19.1 Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale applicabile.